

Prot. n. 1387 /DIPS/SAP/PB

Ancona, 24 GEN. 2005

**AI SIGNORI SINDACI DEI
COMUNI DELLA REGIONE
MARCHE**

LORO SEDI

OGGETTO: Legge 24.11.1981, n.689 – L.R. 10.8.1998, n.33 – Legge 16.1.2003, n.3- Legge Finanziaria 2005. Competenze dei Comuni della Regione Marche a percepire i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare.

A seguito dell'entrata in vigore della L.16.01.2003, n.3, e delle innumerevoli richieste informali pervenute alla Regione sul tema indicato in oggetto, si precisa quanto segue:

in data 16.12.2004, è stato sancito l'accordo tra i Ministri della salute, dell'interno e della giustizia e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'art.51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n.3 ; in tale accordo sono concordate, al punto 2, le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni, nonché l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di seguito indicati nell'accordo, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate e di quelli deputati ad irrogare le relative sanzioni. Per completezza di informazione al riguardo, si cita anche la Circolare del Ministero della salute del 17.12.2004, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 23.12.2004.

L'Accordo al punto 11 prevede che " il pagamento delle sanzioni amministrative nel caso di infrazioni al divieto di fumare inflitte da organi non statali è effettuato con modalità disciplinate da normative regionali". Nelle Marche è in vigore la L.R.10 agosto 1998, n.33, avente ad oggetto la disciplina generale e la delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale; l'art 3 della legge,delega ai Comuni le funzioni inerenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art.1, comma 1, che testualmente recita : "la presente legge disciplina le procedure di applicazione delle sanzioni amministrative, di carattere pecuniario e non, previste per la violazione di leggi regionali o di leggi statali concernenti materie trasferite o delegate alla Regione, ai sensi degli articoli 117 e 118, secondo comma, della Costituzione, e l'esercizio della delega delle relative funzioni".

Nel caso de quo, il dubbio sollevato dalle Amministrazioni Comunali verte sulla fonte legislativa di attribuzione di competenza alle Regioni, in tale materia, che si rinviene nel disposto normativo di cui all'art.1, comma 191, della Legge Finanziaria 2005.

L'art.1 della Legge Finanziaria 2005, al comma 191, espressamente dispone quanto segue : " resta ferma l'autonomia, integrale disponibilità da parte delle singole regioni, ai sensi degli articoli 17, terzo comma, e 29, terzo comma della legge 24 novembre 1981, n.689, dei proventi relativi alle infrazioni di cui al comma 189, accertate dagli organi di polizia locale, come tali ad esse direttamente attribuiti".

Il punto 15 dell'Accordo sopra citato prevede che lo Stato e le regioni provvedono, per gli ambiti di rispettiva competenza, al monitoraggio degli interventi attuati ed acquisiscono i dati, in merito all'osservanza delle norme sul divieto di fumare e al numero delle infrazioni contestate. I dati regionali sono trasmessi al Ministero della Salute, che ne cura la diffusione ai cittadini.

Seguiranno altre indicazioni su aspetti igienico-sanitari connessi all'applicazione della normativa in questione.

Distinti saluti

L'Assessore
Dr. AUGUSTO MELAPPIONI

GT/PB